

Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI
CAPITALE SOCIALE EURO 30.000.000 INTERAMENTE VERSATO
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI
A NORMA DELL'ART. 65 R.D.L. 29-4-1923 n° 966
REGISTRO IMPRESE MILANO 17006 REA N. 54871
SEDE: 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21

Corporate Governance

Indice

	Pagina
Relazione annuale sulla Corporate Governance	5
Codice di autodisciplina adottato dalla Società	11

Relazione annuale sulla corporate governance

Il Consiglio di Amministrazione di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A., nella seduta del 28 marzo 2000, ha deliberato l'adesione al "Codice di autodisciplina delle Società Quotate" approvato da Borsa Italiana S.p.A il 29 febbraio 2000.

In tale occasione il Consiglio, a seguito di specifica ricognizione, ha preso atto del sostanziale allineamento del modello organizzativo di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ai principi contenuti nel Codice, nonché alle relative raccomandazioni della Consob.

In ossequio alla direttiva emanata il 28 febbraio 2002 da Borsa Italiana S.p.A, recante linee guida per la "relazione annuale sulla corporate governance", il presente rapporto ha lo scopo di illustrare compiutamente il modello di corporate governance adottato dalla Società e di descrivere adeguatamente le modalità di attuazione dello stesso nel corso dell'esercizio 2001.

Prima di procedere all'esame specifico delle varie problematiche si ritiene importante comunicare che nel corso dell'anno 2001 VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ha chiesto l'adesione al segmento STAR (segmento titoli con alti requisiti).

In data 19/11/2001 Borsa Italiana S.p.A. con provvedimento n. 2021 ha disposto con decorrenza 26 novembre 2001 l'attribuzione della qualifica "STAR" alle azioni della Società.

Tale riconoscimento ha comportato l'adesione alle specifiche prescrizioni dettate per i partecipanti al segmento "Star" fermo restando l'impianto base del sistema di corporate governance già comunicato all'Assemblea di bilancio di aprile 2000.

1) Composizione e ruolo del Consiglio di Amministrazione (artt. 1-5 del Codice)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri. In particolare:

GUATRI Luigi – presidente, ACUTIS Carlo - vice presidente e GUARENA Roberto - amministratore delegato.

MOTTURA Giacomo - amministratore non esecutivo

BAGGI SISINI Francesco, BRIGNONE Marco, CITO FILOMARINO Carlo, COSTA Giorgio, FRANÇOIS-PONCET Michel, HELLOUIN DE MENIBUS Arnaud, MARSANI Pietro Carlo, MARSIAJ Giorgio, MÜLLER-GOTTHARD Edgar, REBOA Bruno e ROSSI DI MONTELERA Gregorio quali Amministratori non esecutivi indipendenti in quanto privi di relazioni economiche o di qualsiasi altra natura con il gruppo VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. o con i suoi azionisti tali da poterne influenzare l'autonomia di giudizio e di esercizio delle proprie funzioni.

Il mandato di tutti i consiglieri scade con l'approvazione del bilancio al 31/12/2003.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo centrale nel sistema di corporate governance di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. Ha la responsabilità di

definire, applicare e aggiornare le regole del governo societario, nel rispetto delle normative vigenti, di determinare le linee strategiche della Società e del Gruppo e di verificare il sistema dei controlli necessari per monitorare l'andamento societario.

Come previsto dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina, art. 1.2°, il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Vicepresidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra di loro, alcune deleghe operative attinenti alla ordinaria gestione assicurativa nonché, entro determinati limiti di importo, relative alle aree finanziaria ed immobiliare; queste ultime sono esposte nella Relazione sulla gestione. Dell'esercizio delle deleghe loro conferite il Vicepresidente e l'Amministratore Delegato riferiscono al Consiglio di Amministrazione perché possa riscontrarne l'aderenza agli indirizzi strategici ed ai piani operativi della Società come definiti dal Consiglio stesso.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui lo Statuto demanda la rappresentanza legale della Società, non sono state attribuite deleghe gestionali. Tutte le altre funzioni indicate nel Codice di Autodisciplina sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione quale scelta della Società.

Per adempiere ai propri compiti nel modo migliore e sulla base di adeguate istruttorie, il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio, ha istituito il comitato Finanza ed il Comitato Immobiliare, che riportano al Consiglio le proposte di intervento in tali settori e riferiscono sulle operazioni eseguite nel periodo.

Al **Comitato Finanza**, composto dal Vicepresidente, dall'Amministratore Delegato, da un Consigliere non esecutivo indipendente e dai responsabili operativi della società, è stato attribuito il compito di:

- Definire le strategie di investimento nell'ambito dei limiti stabiliti dal Consiglio e nel rispetto delle specifiche normative generali e di settore;
- Valutare le proposte di investimento sottoposte dal Responsabile della Divisione Finanza;
- Supervisionare l'andamento degli investimenti mobiliari.

Le singole decisioni operative vengono attuate, nell'ambito delle deleghe loro conferite, dalle seguenti persone: Vicepresidente, Amministratore Delegato e Direttore Centrale Amministrazione e Finanza.

Al **Comitato Immobiliare**, composto da Vicepresidente, Amministratore Delegato e da quattro amministratori non esecutivi di cui tre indipendenti, e dai responsabili delle strutture operative del Gruppo, è stato attribuito il compito di:

- Definire le strategie di sviluppo nel comparto;
- Valutare le proposte presentate dai responsabili operativi;
- Supervisionare l'andamento degli investimenti immobiliari del Gruppo.

Le singole decisioni di investimento sono poi assunte nelle diverse società del Gruppo dalle persone munite di specifica delega loro conferita dai rispettivi Consigli di Amministrazione.

Nell'ultimo esercizio il Consiglio si è riunito 7 volte; per l'anno in corso sono previste 6 riunioni.

In occasione delle riunioni consiliari, vengono forniti ai membri del Consiglio, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione, la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al Consiglio di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame.

La presenza media di partecipazione alle riunioni del Consiglio è pari all'80% dei consiglieri.

2) Nomina e remunerazione degli amministratori (artt. 7-8 del Codice)

Le proposte di nomina alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea, secondo una prassi volontariamente seguita dagli azionisti.

Non è stato adottato il meccanismo del voto di lista per la nomina degli amministratori.

Una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e degli alti dirigenti, tenuto conto della loro posizione e del loro ruolo, è costituita da emolumenti legati ai risultati economici conseguiti dalla società. Gli obiettivi sono misurati, secondo l'area di responsabilità, sulla base dei seguenti parametri: premi emessi, *operating ratio* e utile prima delle imposte.

Allo stato non sono stati adottati piani di stock option.

Il Consiglio ha deliberato di costituire al proprio interno un **Comitato per la remunerazione** con le seguenti norme:

“Il Comitato per la Remunerazione, composto prevalentemente da amministratori non esecutivi, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale. I componenti restano in carica sino alla scadenza del Consiglio. Il Comitato formula proposte al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, su indicazione degli Amministratori Delegati, per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell'alta direzione della Società. A tal fine, esso può avvalersi di consulenti esterni, a spese della Società.”

Il Comitato per la Remunerazione è attualmente composto dai Consiglieri Giorgio COSTA, presidente, Arnaud HELLOUIN DE MENIBUS e Giacomo MOTTURA membri.

Nel corso dell'esercizio scorso il Comitato si è riunito due volte per esaminare la remunerazione dell'Amministratore Delegato e dell'alta dirigenza.

3) Il sistema di controllo interno (artt. 9 e 10 del Codice)

A seguito dell'emanazione della circolare dispositiva ISVAP n. 336 del 3 marzo 1999 la Società, avvalendosi anche di una consulenza esterna, ha istituito la funzione di controllo interno affidata a persona che risponde gerarchicamente all'Amministratore Delegato.

Nel mese di marzo 2000 il Consiglio ha costituito un **Comitato per il Controllo Interno** regolato dalle seguenti norme:

“Il Comitato per il Controllo Interno, composto da un numero adeguato di amministratori non esecutivi, viene nominato dal consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 13 dello statuto sociale. I componenti restano in carica sino alla scadenza del Consiglio. Ai lavori del Comitato possono partecipare il Presidente del Collegio Sindacale o un sindaco effettivo dallo stesso delegato, gli Amministratori Delegati e il responsabile del controllo interno.

Il Comitato per il Controllo Interno:

- valuta l’adeguatezza del sistema di controllo interno;
- valuta il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno e riceve le relazioni periodiche degli stessi;
- valuta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l’affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti;
- riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull’attività svolta e sull’adeguatezza del sistema di controllo interno;
- svolge ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la società di revisione.

Il Comitato per il Controllo Interno è composto dai Consiglieri Giacomo MOTTURA, presidente, Giorgio COSTA e Arnaud HELLOUIN DEL MENIBUS componenti.

Nel corso dell’esercizio 2001 è stato definito un piano di audit per il biennio 2001-2002; con l’ausilio di una consulenza esterna è stato effettuato un intervento di audit sul settore R.C.Auto ed è stato avviato un intervento sulla rete liquidativa.

Tali iniziative sono state seguite dal Comitato per il Controllo Interno che, riunendosi con la stessa frequenza del Consiglio di Amministrazione, lo ha costantemente tenuto aggiornato sulla evoluzione degli interventi.

La struttura preposta al controllo interno è attualmente composta da sei unità. Il responsabile del controllo interno è gerarchicamente indipendente dai responsabili delle aree operative e, di norma, riferisce settimanalmente all’Amministratore Delegato e trimestralmente ai sindaci e al Comitato per il Controllo Interno.

4) Trattamento delle informazioni riservate (art. 6 del Codice)

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la seguente **procedura per la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società**:

“L’amministratore Delegato cura la gestione delle informazioni riservate e la comunicazione al mercato delle informazioni sui fatti rilevanti. Le comunicazioni su fatti rilevanti avvengono mediante la diramazione di un comunicato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio

1998 n. 58, della deliberazione CONSOB 14 maggio 1999 n.11971 e del Regolamento della Borsa Italiana. La comunicazione all'esterno di documenti non riservati riguardanti la Società, diversi da quelli già ufficialmente diramati al pubblico, viene preventivamente approvata dall'Amministratore Delegato o dal responsabile delle relazioni con gli investitori. Altre comunicazioni con l'esterno riguardanti la Società, in particolare nei confronti di azionisti, giornalisti o analisti, possono essere intrattenute unicamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato, dal Direttore Centrale Amministrativo e dal responsabile delle relazioni con gli investitori o, per temi specifici, da persone incaricate dall'Amministratore Delegato.”

5) Rapporti con i soci (artt. 11 e 12 del codice)

Il responsabile della Divisione Finanza è incaricato delle relazioni con gli investitori.

Per quanto riguarda il funzionamento delle assemblee, non è stato adottato un regolamento, in quanto non giudicato necessario in ragione delle dimensioni societarie e della collaudata operatività che ha sempre permeato i lavori assembleari.

6) Sindaci (Art. 13 del Codice)

Lo Statuto della Società prevede che le liste siano depositate presso la sede legale almeno dieci giorni prima dell'Assemblea. Per prassi volontariamente seguita dagli azionisti, le liste vengono accompagnate dal curriculum vitae di ciascun candidato.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 28 marzo 2002

Codice di autodisciplina

Distribuito nell'assemblea degli azionisti tenutasi il 28 aprile 2000

<i>CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE</i>	<i>ADOZIONE DEL CODICE DA PARTE DELLA VITTORIA ASSICURAZIONI</i>
1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
1.1. Le società quotate sono guidate da un consiglio di amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza ed opera in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni.	Adottato
1.2. Il consiglio di amministrazione:	
a) Esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della società e la struttura societaria del gruppo di cui essa sia a capo;	Adottato
b) Attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma non inferiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;	Adottato
c) Determina, esamina le proposte dell'apposito comitato e sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del consiglio e del comitato esecutivo;	Adottato
d) vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dal comitato esecutivo (ove costituito), dagli amministratori delegati e dal comitato per il controllo interno, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;	Adottato
e) esamina ed approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;	Adottato
f) verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della società e del gruppo predisposto dagli amministratori delegati;	Adottato
g) riferisce agli azionisti in assemblea.	Adottato

<p>1.3. Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti. Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.</p>	Adottato
<p>1.4. Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla loro carica. Gli amministratori delegati si adoperano affinché il consiglio venga informato sulle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la società e gli organi sociali.</p>	Adottato
<p>2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	
<p>2.1. Il consiglio di amministrazione è composto di amministratori esecutivi (per tali intendendosi gli amministratori delegati, ivi compreso il presidente quando allo stesso vengano attribuite deleghe, nonché gli amministratori che ricoprono funzioni direttive nella società) e non esecutivi. Gli amministratori non esecutivi sono per numero e autorevolezza tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.</p>	Adottato
<p>2.2. Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.</p>	Adottato
<p>3. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI</p>	
<p>Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che:</p>	
<p>a) non intrattengono relazioni economiche di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio con la società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la società;</p>	Adottato
<p>b) non sono titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere loro di esercitare il controllo sulla società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della società stessa.</p>	Adottato
<p>4. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	
<p>4.1. Il presidente convoca le riunioni del consiglio e si adopera affinché ai membri del consiglio siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione (fatti salvi i casi di necessità ed urgenza), la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione.</p>	Adottato

<p>4.2. Il presidente coordina le attività del consiglio di amministrazione e guida lo svolgimento delle relative riunioni.</p>	<p>Adottato</p>
<p>4.3. Allorché il Consiglio, ai fini di una gestione efficace ed efficiente della società, abbia conferito deleghe al presidente, il consiglio stesso, nella relazione sulla gestione, fornisce adeguata informativa sulle competenze attribuite in conseguenza a tale scelta organizzativa.</p>	<p>Adottato</p>
<p>5. INFORMAZIONI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	
<p>Il comitato esecutivo – tramite il suo presidente - e gli amministratori delegati rendono periodicamente conto al consiglio delle attività svolte nell’esercizio delle deleghe loro attribuite.</p> <p>Gli organi delegati, inoltre, forniscono adeguata informativa sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate, il cui esame e la cui approvazione non siano riservati al consiglio di amministrazione.</p> <p>Essi forniscono al consiglio di amministrazione e ai sindaci le medesime informazioni.</p>	<p>Adottato</p> <p>Riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione l’Amministratore Delegato in quanto non è costituito il Comitato Esecutivo.</p>
<p>6. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</p>	
<p>6.1. Gli amministratori delegati curano la gestione delle informazioni riservate; a tal fine essi propongono al consiglio di amministrazione la adozione di una procedura interna per la comunicazione all’esterno di documenti ed informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni “<i>price sensitive</i>”.</p>	<p>Adottato</p>
<p>6.2. Tutti gli amministratori sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare la procedura adottata per la comunicazione all’esterno di tali documenti ed informazioni.</p>	<p>Adottato</p>
<p>7. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI</p>	
<p>7.1. Le proposte di nomina alla carica di amministratore, accompagnate da un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista per l’assemblea, ovvero al momento del deposito delle liste, ove previste.</p>	<p>Adottato</p>
<p>7.2. Laddove il consiglio di amministrazione costituisca al proprio interno un comitato per le proposte di nomina alla carica di amministratore, esso è composto, in maggioranza, di amministratori non esecutivi.</p>	<p>Non adottato in quanto non richiesto dal tipo di azionariato</p>

8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
8.1. Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per la remunerazione. Tale comitato, composto prevalentemente di amministratori non esecutivi, formula proposte al consiglio per la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, su indicazione degli amministratori delegati, per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell'alta direzione della società. A tal fine, esso può avvalersi di consulenti esterni, a spese delle società.	Adottato
8.2. Di norma, il consiglio di amministrazione, nel determinare i compensi complessivi degli amministratori delegati, prevede che una parte di questi sia legata ai risultati economici conseguiti dalla società ed, eventualmente, al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal consiglio stesso.	Adottato
9. CONTROLLO INTERNO	
9.1. Gli amministratori delegati assicurano la funzionalità e l'adeguatezza del sistema di controllo interno, di cui definiscono le procedure e nominano uno o più preposti, dotandoli di mezzi idonei.	Adottato
9.2. Il sistema di controllo interno ha il compito di verificare che vengano effettivamente rispettate le procedure interne, sia operative, sia amministrative, adottate al fine di garantire una sana ed efficiente gestione, nonché al fine di identificare, prevenire e gestire nei limiti del possibile rischi di natura finanziaria ed operativa e frodi a danno della società.	Adottato
9.3. I preposti al controllo interno non dipendono gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative e riferiscono del loro operato agli amministratori all'uopo delegati, nonché al comitato per il controllo interno, di cui al successivo art. 10, ed ai sindaci.	Adottato
10. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO	
10.1. Il consiglio di amministrazione costituisce un comitato per il controllo interno, con funzioni consultive e propositive, composto da un numero adeguato di amministratori non esecutivi. Ai lavori del comitato possono partecipare il presidente del collegio sindacale e gli amministratori delegati.	Adottato

10.2. In particolare il comitato per il controllo interno:	
a) Valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno;	Adottato
b) Valuta il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno e riceve le relazioni periodiche degli stessi;	Adottato
c) Valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti;	Adottato
d) Riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sulla adeguatezza del sistema di controllo interno;	Adottato
e) Svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la società di revisione.	Adottato
11. RAPPORTI CON GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E CON GLI ALTRI SOCI	
Il presidente e gli amministratori delegati, nel rispetto della procedura sulla comunicazione di documenti ed informazioni riguardanti la società, si adoperano attivamente per instaurare un dialogo con gli azionisti, nonché con gli investitori istituzionali, fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli. Essi provvedono alla identificazione di un responsabile e, se del caso, alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di questa funzione.	Adottato
12. ASSEMBLEE	
12.1. Gli amministratori incoraggiano e facilitano la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee.	Adottato
12.2. Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori.	Adottato
12.3. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sulla società, nel rispetto della disciplina sulle informazioni " <i>price sensitive</i> ".	Adottato
12.4. Il consiglio di amministrazione propone alla approvazione dell'assemblea un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della assemblea ordinaria e straordinaria della società, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.	Non adottato. La non adozione è motivata dalle dimensioni societarie e dalla collaudata operatività che ha sempre permeato i lavori assembleari.

<p>12.5. Gli amministratori, in caso di variazioni significative del valore complessivo della capitalizzazione, della composizione della compagine sociale e del numero degli azionisti della società, valutano l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche all'atto costitutivo, relativamente alle percentuali stabilite per dar corso alle azioni e per l'esercizio delle prerogative poste a tutela delle minoranze.</p>	<p>Adottato</p>
<p>13. SINDACI</p>	
<p>13.1. Le proposte all'assemblea dei soci per la nomina alla carica di sindaco, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale della società almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea, ovvero al momento del deposito delle liste.</p>	<p>Adottato</p>
<p>13.2. I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.</p>	<p>Adottato</p>
<p>13.3. I sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata per la comunicazione all'esterno della società di tali documenti ed informazioni.</p>	<p>Adottato</p>